



ORDINI CAVALLERESCHI: ORDINE SUPREMO DELLA SS. ANNUNZIATA



Con la Carta Reale 3 giugno 1869 (inserita nel libro degli Statuti, registrata al Ministero degli affari esteri e comunicata a ciascheduno dei Cavalieri dell'Ordine ed al Prefetto del Palazzo) firmata a Firenze, Re Vittorio Emanuele II modificò gli Statuti dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, che venne così presentato nel documento:

“L'Ordine Supremo del collare di Savoia, fondato dal glorioso e vittorioso nostro predecessore Amedeo VI nell'anno 1362, ebbe nel 1409 da Amedeo VII i primi statuti, che si conoscano, i quali vennero successivamente ampliati e riformati da Carlo III nel 1518 e da Emanuele Filiberto nel 1570, e poscia da altri Sovrani. Carlo III nelle riforme del 1518 aggiunse ai primi quindici originari Cavalieri e compagni altri cinque; e pose nel vano formato dai tre nodi d'amore pendenti dal Collare che si portava sopra la gorgiera, l'immagine della Santissima Annunziata, da cui allora prese il nome. Questa suprema ricompensa di eminenti servigi che induceva una specie di religiosa e militare fraternità tra il Capo e Sovrano dell'Ordine ed i suoi

compagni era riservata solamente ai guerrieri che più si fossero segnalati nella professione delle armi e per ottenerla, oltre al merito dei servigi, si richiedeva la distinzione di illustri natali. Se non che col volger dei tempi si riconobbe giusto di non privarne coloro che avevano reso alla patria eminenti servigi in alte cariche civili, e non richiedere, quando esisteva una grande distinzione d'opere, quella ancor del casato. Similmente gli straordinari privilegi politici ed economici dai quali era accompagnato il grado di Cavaliere dell'Annunziata si ravvisarono col progredire delle sociali istituzioni meno conformi al buon viver civile e vennero di mano in mano in diritto od in fatto aboliti.

Ora dopo la trasformazione della monarchia di Savoia in regno costituzionale d'Italia non possiamo che rallegrarci di trovar già conformate in fatto le osservanze di questo nobilissimo Ordine colle presenti liberali istituzioni, e solo ci rimane a stabilire come regola ciò che era eccezione, e ad aggiungere qualche disposizione relativa alle prerogative ed agli obblighi dei Cavalieri. Al che volendo Noi provvedere, quindi è che di Nostro moto proprio, come Capo e Sovrano dell'Ordine, e sentito il parere dei Nostri Cugini, li Cavalieri dell'Ordine stesso”.

Con Regio Decreto 7 aprile 1889, N. 6050 Re Umberto I deferì al presidente del Consiglio dei Ministri le attribuzioni per l'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

Con Motu proprio del 14 marzo 1924, Re Vittorio Emanuele III stabilì un allargamento del numero dei Cavalieri e istituì il nastrino dell'Ordine color amaranto, con sovrapposta una stella d'oro con l'immagine della SS. Annunziata.

Nei 22 anni successivi di Regno, Re Vittorio Emanuele III non emanò alcun altro provvedimento, e mai ne emise Re Umberto II. Oggi lo statuto è dunque quello del 1869, integrato dalle modifiche del Regio Decreto del 1889 e del Motu proprio del 1924.

Altre modifiche sarebbero possibili solo con l'accettazione delle medesime da parte di tutti gli insigniti.

Lo statuto prevede che per la nomina di nuovi Cavalieri, su proposta del Capo e Sovrano, “il Re riunisce presso di sé il Capitolo dei Cavalieri per sentirne il parere sui candidati” (art. 8) e che “Al Capitolo debbono intervenire col Capo e Sovrano, o chi lo rappresenta, almeno sei “Cavalieri”” (art. 9).

L'articolo 14 prevede eventuali sanzioni: “Se mai avvenisse (il che Dio non voglia) che un Cavaliere fosse riconosciuto o per condanne sofferte, o per giudizio dei poteri competenti, aver mancato gravemente ai suoi doveri verso la Nazione od il Re, o fallito all'onore, il Capitolo dell'Ordine, avute le prove legali del reato, ed in numero di dieci almeno e coi due terzi dei voti, ha facoltà, sentito l'imputato nelle sue difese e per via di deliberazione scritta, approvata dal Capo e Sovrano, di cassarlo dal numero dei Cavalieri. Questa deliberazione verrà notificata a diligenza del Segretario dell'Ordine all'imputato, con divieto di fregiarsi delle insegne di cui è stato privato e colla minaccia, in caso di trasgressione, d'incorrere le pene stabilite nel Codice penale”.

TRICOLORE

Direttore Responsabile:

Dr. Riccardo Poli

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052

Azzano S.P. (BG)

E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it

www.tricolore-italia.com